



Flussi di ingresso dei lavoratori extra-Ue per l'anno 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.01.2022 il [DPCM 21.12.2021](#) di programmazione dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia.

Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

Dalle 9:00 del 12.01.2022 sono disponibili i relativi moduli di domanda che saranno trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche.

Le domande potranno essere inviate a partire:

- dalle ore 9:00 del **27.01.2022** per l'assunzione di **lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni;**
- dalle ore 9:00 del **1.02.2022** per l'assunzione di **lavoratori stagionali.**

Requisito necessario per la compilazione e l'inoltro delle domande, è il possesso di un'identità SPID.

Le istanze potranno essere presentate **fino al 17.03.2022** e saranno trattate dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione in base al rispettivo **ordine cronologico di presentazione.**

Il Ministero dell'Interno informa che per il solo periodo dal 12.01.2022 al 1.02.2022 l'orario di funzionamento del portale sarà il seguente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
- il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Nello stesso periodo continueranno ad essere disponibili tutti gli altri modelli di domanda, durante i click day saranno disponibili per l'invio esclusivamente le tipologie di domanda appartenenti al decreto flussi.

La [circolare del Ministero dell'interno 5.01.2022, n. 116](#) ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze.

Indice

Ripartizione delle quote	Pag. 2
Presentazione domande	Pag. 4

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

- **27.700** unità, sul totale previsto, sono destinate agli **ingressi per lavoro subordinato non stagionale e autonomo**.
- Nell'ambito della predetta quota:
 - sono ammessi in Italia:
 - **100** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
 - **100** lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
 - **20.000** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero, così ripartiti:
 - a) **17.000** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
 - b) **3.000** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
 - è autorizzata la **conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato** di:
 - 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - è autorizzata la **conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo** di:
 - 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- Le quote destinate alle conversioni (7.000 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.
- Trascorsi 90 giorni dal 17.01.2022 (data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale), qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
- è consentito l'ingresso in Italia per motivi di **lavoro autonomo di 500** cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
 - imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
 - liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11.05.2011, n. 850;
 - artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11.05.2011, n. 850;
 - cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17.12.2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

LAVORO STAGIONALE

- **42.000** unità sono riservate agli ingressi per **lavoro subordinato stagionale** nei **settori agricolo e turistico alberghiero** dei cittadini non comunitari residenti all'estero nei seguenti Paesi terzi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- Entro la quota delle 42.000 unità, 1.000 unità sono riservate ai lavoratori non comunitari cittadini dei predetti Paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di **nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale**. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
- Nell'ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata - a titolo di sperimentazione - **una quota di 14.000 unità** ai lavoratori non comunitari dei predetti Paesi, **le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali** dei datori di lavoro:
 - .. Cia;
 - .. Coldiretti;
 - .. Confagricoltura;
 - .. Copagri;
 - .. Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
- La quota di 14.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell'Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle 6 associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro all'Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull'istruttoria di tali istanze.
- In capo a tali organizzazioni c'è l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
- Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all'inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
- La restante quota di 28.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
- Nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

PRESENTAZIONE DOMANDE

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Lavoratori non stagionali e autonomi

- A partire dalle ore 9.00 del 12.01.2022 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, che **saranno trasmessi esclusivamente con le consuete modalità telematiche dalle ore 9:00 del 27.01.2022.**
- Per le categorie dei lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno 2022, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9 del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Le domande potranno essere presentate fino al 17.03.2022.

• Lavoratori stagionali

- A partire dalle ore 9.00 del 12.01.2022, è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda (mod. C-STAG) per i lavoratori non comunitari stagionali, che **saranno trasmessi con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID dalle ore 9:00 del 1.02.2022.**
- Le domande potranno essere presentate fino al 17.03.2022.

Istruttoria

- **Nel settore occupazionale "agricolo" rientrano** anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali **"operai florovivaisti"**, come da CCNL di riferimento del 19.06.2018.
- Si applica, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

• Accesso allo sportello Unico

- La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID.
- Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.
- Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.
- Tutti gli invii saranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto".

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (segue)

• **Accesso allo sportello Unico (segue)**

- L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio sarà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e saranno generate singole ricevute per ogni domanda.
- Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo **ordine cronologico di presentazione**.
- Nell'area del singolo utente sarà possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.
- All'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

ASSISTENZA AGLI UTENTI

- Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk", disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo.

ELENCO MODELLI DI DOMANDA

• **Modelli A e B**

- Per i lavoratori di origine Italiana residenti in Venezuela.

• **Modello VA**

- Conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato.

• **Modello VB**

- Conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato.

• **Modello Z**

- Conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo.

• **Modello LS**

- Conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato.

• **Modello LS1**

- Conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato domestico.

• **Modello LS2**

- Conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro autonomo.

• **Modello BPS**

- Richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).

• **Modello B2020**

- Richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero.

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO

- Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.
- Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (**Mod. UNI-Lav**) e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel **plico postale** per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
- È possibile **convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato** (Modello VB), ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Settore agricolo

Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO AUTONOMO

- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto.
- In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

INGRESSO PER START-UP INNOVATIVE

- Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nullaosta secondo le modalità indicate nelle linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di **nullaosta** rilasciata dal predetto Comitato, che sostituisce la certificazione della CCIAA.
- Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

ISTANZA PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE SETTORE AUTOTRASPORTI MERCI C/TERZI

Mod. B 2020

- Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, **muniti di patenti professionali** equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.C.M. 7.07.2020, che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e **convertibili in Italia** sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina). Un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi è disponibile sul sito del [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti](#).

**ISTANZA PER LAVORO
SUBORDINATO
NON STAGIONALE
SETTORE
AUTOTRASPORTI
MERCİ C/TERZI
(segue)**

Mod. B 2020

- Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
- L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:
 - .. iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/74) della provincia di appartenenza;
 - .. iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
 - .. in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
- La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di 1 anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
- In caso di trasporti internazionali l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell'Attestato di conducente.

**ISTANZE PROGRAMMI
DI FORMAZIONE
E ISTRUZIONE**

- Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI), provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.